

GIOVANNI TUZET

Ragionamento giuridico, prove e regole

1. Il ragionamento giuridico – 2. Il ragionamento sulle prove –
3. Il ragionamento sulle regole.

1. *Il ragionamento giuridico*

Il ragionamento giuridico è al centro di molte discussioni contemporanee. Gli approcci che si confrontano e i problemi dibattuti sono diversi, ma una delle domande ricorrenti è che ruoli abbiano la logica e l'argomentazione giuridica nella giustificazione delle decisioni giudiziali. Oggi gli approcci "logicisti" sembrano cedere a quelli argomentativi, dato che la logica formale è ritenuta avere un impiego limitato nel contesto giuridico e giudiziale. Nel mio libro *Dover decidere* (Carocci, Roma 2010) ho cercato di mostrare sotto diversi profili l'incertezza del ragionamento giuridico ma anche la sua capacità di essere formulato e condotto in base a ragioni; queste possono essere più o meno buone sotto il profilo sostanziale, più o meno valide sotto il profilo formale, più o meno convincenti sotto il profilo retorico: quello che importa è che fanno differire il ragionamento giuridico da un esercizio di mera discrezionalità o di arbitrio potestativo.

Enrico Diciotti ha con grande gentilezza accettato di commentare i saggi del mio libro, fornendone una lettura critica pubblicata nel presente volume e a cui queste pagine

cercano di rispondere. Mi si lasci esprimere, prima di entrare nel merito, la mia gratitudine per l'attenta lettura del libro, per la sua puntuale ricostruzione e per l'occasione di discuterne qui gli aspetti più controversi.

Diciotti inizia col presentare il volume nelle sue grandi linee e ne offre una ricostruzione in cui mi ritrovo perfettamente. Quindi passo subito ai suoi commenti critici, che hanno il pregio di una grande chiarezza e la capacità di alimentare la riflessione.

Uno dei temi del libro è il ruolo dell'abduzione, un'inferenza incerta eppure indispensabile in molti aspetti del ragionamento giuridico. Ora, Diciotti ritiene che io non sia stato abbastanza radicale nell'evidenziare il ruolo dell'abduzione circa gli aspetti *fattuali* del ragionamento giuridico. D'altro canto mi obietta di avere indebitamente parlato di abduzione anche in rapporto agli aspetti *normativi* del ragionamento, nei quali non rilevarebbe la dimensione conoscitiva propria dell'abduzione. In sintesi, per Diciotti nella *quaestio facti* c'è più abduzione di quanto io dica e nella *quaestio juris* ce n'è meno o non ce n'è affatto: «si può ritenere che Tuzet attribuisca all'abduzione uno spazio troppo limitato nell'accertamento giudiziale dei fatti giuridicamente rilevanti e uno spazio eccessivamente ampio nell'individuazione della norma da applicare a un caso concreto, nell'individuazione della *ratio legis* e nell'analogia giuridica» (p. * del presente volume). Cercherò di rispondere nell'ordine a queste due critiche.

2. *Il ragionamento sulle prove*

Sulla *quaestio facti*. Ho sostenuto che essa ha una fondamentale componente abduttiva (si tratta di formulare un'ipotesi esplicativa dei fatti noti) ma che in genere non si riduce a un'abduzione: il ragionamento sui fatti in un processo o

procedimento comprende in genere una varietà di inferenze, deduttive, induttive e abduttive. Ed è proprio il fatto che un'abduzione si articoli ad altre inferenze a poter rendere giustificata l'ipotesi inizialmente posta o un'altra ipotesi che emerga nel confronto. Raramente la conclusione di un'abduzione è di per sé giustificata; più spesso lo diviene se è articolata ad altre inferenze o confrontata con ipotesi rivali. In questo senso alcune mie pagine sono inclini a concepire la ricostruzione dei fatti in un processo come un'inferenza "alla migliore spiegazione", dove con ciò intendo far riferimento a quella complessa attività inferenziale e valutativa con cui il decisore sceglie, fra le ipotesi in competizione, quella che meglio rende conto dei fatti noti alla luce del quadro probatorio e nel rispetto delle regole processuali.

Uno degli esempi che propongo nel libro (p. 45) è questo: «se x è nel luogo B ma non può essere passato da A_1 , è ragionevole supporre che sia passato da A_2 (ipotesi suffragata da ragioni); se è passato da A_2 dovranno esserci delle tracce del passaggio (deduzione dall'ipotesi); la ricerca dovrà confermare l'ipotesi del passaggio da A_2 riscontrando quanto dovrebbe seguire dall'ipotesi se l'ipotesi fosse vera (induzione circa le conseguenze dedotte dall'ipotesi)». Diciotti obietta che l'esempio dovrebbe essere più specifico, poiché le «tracce del passaggio» sono cosa ben diversa a seconda che il contesto sia una distesa di neve o una macchia d'arbusti (per non parlare di un corso d'acqua o del mare aperto). Su questo Diciotti ha ragione. L'esempio andrebbe reso più specifico. Ma non sono sicuro che abbia ragione quando dice che se x è passato da A_2 «ha probabilmente lasciato in A_2 tracce del proprio passaggio» (p. *) e che questa è ancora un'abduzione e non un'altra inferenza. Perché *probabilmente*? Utilizzando questo avverbio (che nel mio testo non compare) Diciotti trasforma il segmento deduttivo del mio esempio in un ulteriore segmento abduttivo che si aggiunge a quello iniziale consistente nell'ipotizzare che x sia passato da

A₂. Quello che volevo dire con l'esempio (di cui riconosco una certa vaghezza) è che, una volta formulata l'ipotesi iniziale, si cerca di individuarne deduttivamente le conseguenze *necessarie* che, se riscontrate, verificherebbero o almeno rafforzerebbero l'ipotesi e che, in caso contrario, la falsificherebbero o indebolirebbero. In quei fortunati casi in cui il riscontrare o meno tali conseguenze costituisce una sicura verifica o falsificazione dell'ipotesi il ragionamento può chiudersi a tal punto. Negli altri casi si dovrà passare alla fase che, sulla scorta di Peirce, chiamo "induttiva", consistente nel valutare quante e quali conseguenze si danno dell'ipotesi traendone un bilancio. Si può dire che anche quest'ultimo segmento inferenziale è un'abduzione giacché con esso si trae un'ipotesi dagli elementi probatori raccolti? Mi sembra che il formulare un'ipotesi a partire dalle prove iniziali sia cosa diversa dal valutare l'ipotesi già formata alla luce delle ulteriori prove raccolte. Volendo potremmo usare per entrambi i casi il nome "abduzione", ma nel secondo si designerebbe un'attività inferenziale più complessa.

A questo modo di difendere la mia tesi Diciotti obietterebbe che «in una argomentazione non sono distinguibili fasi temporali, ma solo ragioni poste a fondamento di una tesi» (p. *), il che impedirebbe di distinguere fasi o momenti inferenziali diversi come il formulare inizialmente un'ipotesi e il valutarla nel merito alla luce di nuovi elementi. In sostanza in tutti i casi del genere la relazione inferenziale fra prove e ipotesi rimarrebbe semplicemente abduttiva, a prescindere dalle dinamiche temporali e processuali. Ossia, se intendo bene l'argomento di Diciotti: non rileva il contesto della scoperta ma solo quello della giustificazione. Il che a mio giudizio sconta il difetto di certi approcci analitici che tendono a pensare che quanto viene distinto concettualmente sia altrettanto distinto nella realtà. La distinzione fra contesti è concettualmente corretta ma è artificiosa se viene intesa come un modo di intendere quanto accade in un

processo sotto il profilo del ragionamento probatorio. Leggiamo le motivazioni dei giudici in punto di fatto nei sistemi giuridici a noi vicini: molto raramente si limitano a un resoconto della relazione logica fra ipotesi e prove; più spesso ripercorrono le indagini svolte, le controversie fra le parti e il ragionamento che è stato compiuto o che si ritiene giustificato. In questo senso la mia tesi vuole essere descrittiva di quanto accade in genere nel ragionamento probatorio in un contesto processuale. Può darsi che il discorso di Diciotti voglia essere invece puramente prescrittivo e sostenere che si deve guardare al solo profilo della giustificazione; questo porterebbe la discussione su un piano rarefatto che trovo poco interessante.

Dato che l'esempio discusso sopra era troppo vago e immaginario mi permetto di farne uno reale e molto dettagliato: il "caso della penna a sfera", un caso penale olandese che ha suscitato numerose discussioni per i suoi caratteri sorprendenti¹.

Una donna viene trovata morta nella propria abitazione, prona e con una penna a sfera conficcata in testa attraverso un occhio. La penna è intatta. Che ipotesi si possono fare?

¹ Molti dettagli sul caso si possono trovare in R. BAL, *How to Kill with a Ballpoint: Credibility in Dutch Forensic Science*, in "Science, Technology & Human Values", 30, 2005, pp. 52-75. Cfr. E. FETERIS, *What Went Wrong in the Ballpoint Case? An Argumentative Analysis and Evaluation of the Discussion in the Ballpoint Case*, in M. MALSCH, J.F. NIJBOER (eds.), "Complex Cases: Perspectives on the Netherlands Criminal Justice System", Thela Thesis, Amsterdam, 1999, pp. 159-178; P. VAN ANDEL, D. BOURCIER, *Serendipity and Abduction in Proofs, Presumptions, and Emerging Laws*, in "Cardozo Law Review", 22, 2001, pp. 1605-1620; C. PIZZI, *Diritto, abduzione e prova*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 64-65, 145-146. Per un seminario su questo caso ringrazio Eveline Feteris.

Prima vediamo in dettaglio quali elementi probatori sono inizialmente disponibili:

- (E_1) i verbali della polizia sul ritrovamento del cadavere e le relative fotografie
- (E_2) la penna intatta nella testa della donna
- (E_3) l'autopsia che cerca di rendere conto di (E_2).

Che ipotesi fare dunque? Si può pensare che si sia trattato di un omicidio (H_1), di un suicidio (H_2), o di un incidente (H_3). Ma pare subito chiaro che la seconda e la terza ipotesi sono più remote sotto un profilo probabilistico, date le singolari modalità della morte. L'ipotesi più probabile è la prima. A conferma vengono rilevati degli elementi ulteriori:

- (E_4) la penna è a inchiostro nero ma in casa non ci sono tracce di tale inchiostro
- (E_5) la donna morta non usava penne a sfera ma di altro tipo.

Ora si potrebbe dire che (H_1) spiega meglio delle altre ipotesi astrattamente possibili l'insieme degli elementi probatori (E_1)-(E_5). Il che si trasforma in un'impressione ancora più forte quando, nel corso delle indagini, compare la dichiarazione di una psicoterapeuta che, pur volendo restare anonima, rivela agli inquirenti di avere avuto in cura il figlio della donna e di aver saputo da questi che è stato lui a ucciderla sparandole in volto la penna con una piccola balestra. A giustificare il "tradimento" del segreto professionale la terapeuta avanza il timore che l'indagato commetta altri atti violenti, dati i suoi disturbi psichici. Appaiono anche degli altri testimoni che ricordano di aver sentito il figlio della donna discutere, in un contesto scolastico, di un "delitto perfetto" da compiere con una balestra; pare inoltre che il soggetto si fosse esercitato in una società di tiro a segno. Agli elementi già raccolti si aggiungono così questi:

(E_6) la dichiarazione della psicoterapeuta

(E_7) le altre dichiarazioni testimoniali.

Senza dubbio (H_1) spiega meglio delle altre ipotesi l'insieme degli elementi probatori (E_1)-(E_7). Ma nel corso del processo di primo grado due esperti sostengono, in base a un'analisi anatomica e fisiologica, che deve essersi trattato di una caduta accidentale mentre la donna aveva in mano la penna, con i risultati che sappiamo in base a (E_1)-(E_3). Nel quadro probatorio appare allora qualcosa di nuovo, che punta in una direzione diversa:

(E_8) le dichiarazioni degli esperti in favore di (H_3).

Nonostante la discrepanza fra (E_8) e l'ipotesi dell'omicidio, in primo grado viene ritenuto che l'insieme dei dati (E_1)-(E_7) sia sufficiente a condannare l'imputato. Ma durante l'appello vengono discussi numerosi esperimenti condotti da soggetti qualificati (psicologi, medici, fisici) che sembrano scagionare il figlio. In particolare si tratta di esperimenti su teste di suino (ritenute avere una somiglianza rilevante con quelle umane), su alcuni modelli di teste umane e su tre teste umane destinate alla dissezione, contro le quali vengono sparate delle penne con una balestra dello stesso tipo di quella utilizzata secondo l'accusa: il risultato praticamente invariato è che le penne, data la pressione con cui vengono tirate, si rompono in alcuni punti e non riescono a penetrare interamente nelle teste (per farle penetrare interamente ci vorrebbe una balestra più potente, ma questo non eviterebbe i danni alle penne, anzi li aumenterebbe; per non causare i danni ci vorrebbe una balestra meno potente, ma questo impedirebbe alle penne di penetrare). Alcuni esperimenti sono anche videoregistrati e riprodotti in aula. Ne segue l'acquisizione di un nuovo elemento complessivo:

(E_9) le penne non intatte negli esperimenti.

Ora l'insieme di (E_8)-(E_9) sembra indebolire significativamente o persino falsificare del tutto (per *modus tollens*) l'ipotesi dell'omicidio sostenuta in base alle altre prove e in particolare a (E_6)-(E_7). Ma non è finita. Un compagno di cella dell'accusato dice di aver sentito dal figlio che è stato lui a uccidere la madre ma che sarà assolto grazie alle capacità della sua difesa; al che si aggiungono da parte della difesa dei motivati dubbi sull'attendibilità del carcerato, e infine una nuova dichiarazione della psicoterapeuta che ammette di non poter escludere che l'imputato abbia detto il falso, vista la sua instabilità mentale:

(E_{10}) la dichiarazione del carcerato

(E_{11}) i dubbi sull'attendibilità del carcerato

(E_{12}) la nuova dichiarazione della psicoterapeuta.

In conclusione il quadro probatorio è molto complesso; vi compaiono elementi di varia natura e diverso valore probatorio; le ipotesi in competizione sono (H_1) e (H_3), e alla luce di (E_9) ed (E_{12}) la corte d'appello finisce con l'assolvere l'imputato. (H_1) è la migliore spiegazione di (E_1)-(E_7), a cui aggiungere (E_{10}), ma non è affatto una buona spiegazione di (E_8)-(E_9), a cui aggiungere (E_{11})-(E_{12}), dato che i risultati degli esperimenti sembrano sconfiggere l'ipotesi dell'uccisione tramite una balestra. Quindi (H_3) è preferibile, o si può dire (come in effetti dice la corte) che gli elementi raccolti in favore di (H_1) non sono sufficienti a una condanna penale.

Tiriamo le fila. Dal punto di vista delle dinamiche del ragionamento probatorio, dalle prove (E_1)-(E_7) si è inferita l'ipotesi (H_1), ma a partire da questa si sono cercati degli ulteriori elementi in grado di sottoporla a controllo (si noti il

doppio movimento, dalle prove all'ipotesi e viceversa; ovvero, secondo un'espressione diffusa, la relazione fra prove e controprove): l'esito è che (H_1) verrebbe sconfessata dai risultati degli esperimenti (E_9), poiché le penne dovrebbero rimanere intatte come è accaduto alla donna mentre di fatto si danneggiano. Qual è dunque la migliore spiegazione dei fatti? Non (H_1), si direbbe, bensì (H_3), cioè l'ipotesi dell'incidente. Pur essendo altamente improbabile che qualcuno nel cadere fortuitamente con una penna in mano si conficchi la penna in testa attraverso un occhio, questa remota possibilità è l'unica che sembra spiegare in modo convincente il complesso dei dati emersi. È ancora un'abduzione? Forse sì, ma non è solo un'abduzione; ed è un'inferenza giustificata alla luce dei dati emersi nel corso delle indagini e del processo.

Scusandomi se il caso pare macabro, ora voglio chiedere che cosa dica per la nostra discussione. Dice che nel ragionamento probatorio c'è una serie di componenti inferenziali: la componente *abduittiva* del trarre un'ipotesi da certi elementi, come avviene con la prima dichiarazione della psicoterapeuta (E_6); la componente *deduttiva* del trarre le conseguenze dell'ipotesi al fine di verificarla o falsificarla, o almeno rafforzarne o indebolirne la credibilità, come avviene con gli esperimenti da cui risultano le penne danneggiate (E_9); la componente *induttiva* dell'accumulare una serie di dati, possibilmente diversi ma sempre a supporto di una certa versione dei fatti, come accade con le dichiarazioni testimoniali a carico (E_7) e gli esperimenti a scarico (E_9). In sintesi: si formano delle ipotesi sulla base dei dati iniziali, le si mette alla prova e alla luce dei risultati si valuta quale ipotesi *spieghi meglio* i fatti noti – o se altrimenti si debba procedere a un'assoluzione poiché l'ipotesi accusatoria non spiega i fatti all'altezza dello standard probatorio richiesto. Ora rileggendo le carte del processo si possono ripercorrere tutti questi aspetti; non c'è una statica dichiarazione della relazione logica fra le ipotesi e gli elementi (E_1)-(E₁₂).

Tutto ciò vale solo per un caso singolare come questo? Non credo. Ci possono essere casi più facili e casi ancora più difficili, ma queste dinamiche inferenziali mi sembrano comuni. Direi che descrittivamente c'è un processo di "inferenza alla migliore spiegazione", con varie componenti inferenziali e valutative; un processo che può essere a propria volta valutato qualora si disponga di un modello prescrittivo di "migliore spiegazione", cioè un modello che specifichi in particolare cosa si debba intendere per "migliore" (cosa di cui non mi posso occupare qui).

3. *Il ragionamento sulle regole*

Sulla *quaestio juris*. Diciotti prende in considerazione il terzo saggio del libro, forse il più controverso, in cui mi chiedo quale ragionamento consenta di identificare la regola giuridica da applicare a un determinato caso concreto, ossia di qualificare giuridicamente un determinato fatto. La mia risposta è che anche qui c'è una dinamica di abduzione, deduzione e induzione. *Mutatis mutandis* rispetto al ragionamento probatorio, si tratta di fare un'ipotesi sulla regola applicabile, trarne le conseguenze e sottoporle a qualche tipo di controllo induttivo. Facevo l'esempio classico della sottrazione di energia elettrica tramite manomissione del contatore (furto o truffa?) e l'esempio dello stato di necessità, dove la qualificazione di un fatto concreto alla luce di questa scriminante dipende fra le altre cose da come si interpreta il testo del codice penale. Ciò posto, Diciotti ne inferisce che per me la qualificazione giuridica dei fatti «si riduce alla questione del significato da attribuire a un testo di legge, ovvero della regola da ricavare da quel testo: si riduce cioè a una questione di interpretazione della legge» (p. *). Non sono sicuro che la questione *si riduca* a un problema interpretativo e non sono sicuro di cosa Diciotti voglia dire imputandomi questo

argomento riduzionista. In primo luogo, direi che la qualificazione giuridica dei fatti è una questione ibrida, che in qualche modo sta a cavallo fra *quaestio facti* e *quaestio juris* (si può constatare che certi manuali sul ragionamento giuridico la considerano come un aspetto della prima e altri manuali della seconda; infatti nel mio libro fa da ponte fra il secondo saggio dedicato a problemi probatori e il quarto dedicato al ragionamento sui principi); questo perché, al fine di qualificare giuridicamente un fatto, si devono tenere in considerazione al contempo i suoi profili fattuali e i suoi profili normativi, ovvero cosa vi è in esso di giuridicamente rilevante. In secondo luogo, non direi che la qualificazione di un fatto «si riduce» a una questione interpretativa, proprio perché in essa importano tanto gli elementi fattuali quanto quelli normativi. Si potrebbe utilizzare a riguardo la distinzione fra interpretazione *in concreto* e *in astratto*? Se Diciotti vuole dire che la qualificazione «si riduce» all'interpretazione in astratto, replicherei che, come insegna l'ermeneutica giuridica, fra caso da qualificare e regola da applicare c'è piuttosto un circolo e che l'interpretazione in concreto influenza quella in astratto, nel senso che sono i casi concreti e le loro particolarità a suscitare l'interpretazione in astratto o la sua revisione.

Ma Diciotti avanza un argomento ben più forte. Egli nota che la mia tesi secondo cui anche il ragionamento sulle regole inizia da un'abduzione ha un'implicazione non da poco: essa, «considerando il fatto che un'ipotesi è un tentativo di afferrare una verità, implica che tesi interpretative corrette, o meglio *vere*, vi siano» (p. *). Il che è negato da Diciotti, il quale in tema di interpretazione giuridica sostiene che tesi interpretative *vere* non possono darsi poiché si tratta di un'attività non teorica bensì pratica e normativa, e che, in particolare, l'individuazione della regola da applicare a un caso concreto è «una questione normativa o valutativa, per risolvere la quale non sono avanzate ipotesi verificabili o falsificabili con l'osservazione dei fatti» (p. *).

Questo argomento riscuote un certo successo nell'ambito della filosofia analitica del diritto in Italia, specialmente nelle sue versioni più scettiche in tema di interpretazione. Non voglio negare che nel ragionamento sulle regole ci siano aspetti normativi e valutativi. Quello che voglio dire è che non ci sono *solo* essi. Nell'introduzione del libro noto che gli aspetti normativi del ragionamento giuridico hanno ricevuto un maggior grado di attenzione nel dibattito (specialmente italiano) degli ultimi decenni e che dunque mi pare opportuno riprendere la discussione sui suoi aspetti teorici e conoscitivi. Nella misura in cui è possibile *conoscere il diritto*, è possibile fare delle abduzioni (vere o false) sulle regole da trarre in via interpretativa dai testi normativi; è possibile fare delle abduzioni (vere o false) sulle regole da applicare a un caso concreto; è possibile fare delle abduzioni (vere o false) sui principi impliciti nel sistema; è possibile fare delle abduzioni (vere o false) sulle somiglianze rilevanti che giustificano un'analogia. Non dico che sia facile e che ci sia *sempre* una risposta corretta alle questioni interpretative o applicative. Dico che mi sembra ingiustificato escluderlo *a priori* e dico che almeno in alcuni casi (facili) e che almeno per alcuni testi (chiari) è possibile sapere cosa il diritto richiede. Se qualcosa del genere non fosse possibile in almeno qualche misura, allora anche lo stato di diritto non lo sarebbe (sarebbe un'entità impossibile come il cerchio quadrato).

In sintesi le mie repliche sulla *quaestio juris* e la qualificazione giuridica dei fatti sono due:

- 1) la qualificazione non è solo interpretazione (in astratto);
- 2) l'interpretazione ha *anche* una dimensione cognitiva e relativamente a questa vale la mia tesi.

Peraltro ci sono anche forme eminentemente pratiche di abduzione (su cui non posso dilungarmi qui): l'ipotesi di quali *mezzi* siano più idonei a realizzare certi fini. Posto un fine, si inferisce per abduzione quali *mezzi* siano maggiormente in grado di realizzarlo, tenendo conto del contesto,

delle risorse disponibili e di altri fini eventualmente in competizione; quindi si cerca di capire quali conseguenze avrebbe l'impiego del mezzo ipotizzato, sempre tenendo conto delle variabili dette; infine si mette alla prova l'ipotesi pratica. Direi che i legislatori, le autorità amministrative e non di rado anche i giudici (specialmente nei paesi di *common law*) ricorrono spesso a simili forme di ragionamento. Naturalmente è un uso diverso dell'abduzione rispetto a quello probatorio, non ci piove.

In un passaggio del suo contributo (p. *) Diciotti discute anche il tema della *ratio legis* intesa in senso oggettivo e soggettivo (rispettivamente, le ragioni per cui una regola "esiste" e le ragioni per cui è stata posta dai suoi autori): a suo giudizio nel secondo senso si potrebbero fare delle abduzioni dato che è una questione conoscitiva, ma nel primo no dato che è una questione valutativa in capo all'interprete. Ora mi sembra che anche in questo senso si possano fare delle abduzioni, nella chiave pratica appena specificata: quale modo di intendere la *ratio* realizza al meglio il fine perseguito? Si tratta di fare delle ipotesi a riguardo. Si potrà ribattere che la scelta dei fini (specialmente di quelli ultimi, se esistono) ha ben poco di conoscitivo; questo può essere concesso: il punto è che non tutto nel ragionamento pratico è valutativo, dato che una scelta ragionevole o ponderata tiene sempre in considerazione i mezzi disponibili e la loro capacità di perseguire il fine. Questo accade anche nel ragionamento giuridico su quali regole utilizzare per disciplinare certe condotte, e nel ragionamento dell'interprete su quale modo di intendere il testo realizzi al meglio il fine perseguito. Non voglio con ciò entrare nella delicata questione di quale sia o debba essere il margine di discrezionalità concesso ai giudici nell'individuare la regola del caso. Voglio solo dire che anche in queste scelte c'è una componente cognitiva.

Cosicché, mentre Diciotti sostiene che in conclusione «si può lamentare che il modello di Tuzet oscuri la rilevanza che i giudizi di valore hanno nelle attività dei giudici» (p. *), quello che ho cercato di mostrare nel libro è che l'attenzione per i giudizi di valore ha oscurato nel dibattito degli ultimi decenni gli aspetti cognitivi del ragionamento giuridico, e che, per un pragmatista quale mi ritengo, è bene non separare le cose (pur nella loro distinzione teorica) poiché nelle nostre condotte e nelle nostre decisioni si intrecciano sempre aspetti fattuali e normativi, ragioni per agire e ragioni per credere. Il richiamo alla *responsabilità* del decisore che faccio in diversi passaggi del libro vuol proprio dire che, assieme agli aspetti conoscitivi, c'è sempre una scelta da fare. Ed è bene che sia compiuta nella maniera più esplicita possibile.